

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

- Provincia di Vicenza -

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241

E-mail: montecchiomaggiore.vi@cert.jp-veneto.net

<http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/>

Ente con sistema di gestione per la qualità certificato

Settore Polizia locale
Servizio POLIZIA LOCALE
Responsabile del procedimento: LANZEROTTO GIORGIO
Tel: 0444699437
Fax: 0444694888
Rif. Protocollo in entrata

Reg. Generale Nr. 164
31-07-2008

Montecchio Maggiore,

Oggetto:

ORDINANZA DI DIVIETO DI ORGANIZZARE GIOCHI E ATTIVITA' LUDICHE
INCOMPATIBILI CON IL CORRETTO USO DELLE AREE VERDI

IL DIRIGENTE UFFICIO TECNICO

VISTE ed esaminate le numerose segnalazioni pervenute in merito ad inconvenienti comportanti situazioni di disagio, derivanti dal cattivo uso delle aree verdi comunali, dove spesso vengono organizzati giochi e manifestazioni sportive in vari orari e in zona residenziale e aree verdi non previste per tali attività;

PRESO ATTO che il verde comunale ha come fine la promozione della funzione sociale e ricreativa, garantendo a tutti gli utenti il godimento degli spazi verdi;

RILEVATO che per consentire di poter liberamente frequentare i parchi pubblici, si ritiene opportuno porre limitazioni ad eventuali disagi creati a coloro che sostano e/o vorrebbero sostare sulle apposite panchine;

VISTA la precedente ordinanza sindacale n. 220/2007 del 09.11.2007 "Ordinanza di divieto di organizzare giochi organizzati in squadre e/o in competizioni, nel verde pubblico";

CONSIDERATO che le manifestazioni sportive o i giochi organizzati a squadre e/o in competizione devono svolgersi nelle zone preposte e attrezzate per tali attività;

CONSIDERATO il disagio provocato dagli schiamazzi e dalle predette estemporanee manifestazioni, anche in orario serale/pomeridiano soprattutto nei fine settimana;

RITENUTO necessario provvedere in merito a quanto richiesto;

VISTO l'art. 107 D.Lgs n. 267/2000 T.U.E.L. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 10, 53 e 68 del Regolamento di Polizia Urbana;

VISTO l'art. 99 e l'art. 7 Bis del D.Lgs n. 267/2000 T.U.E.L.

ORDINA

Il divieto permanente di effettuare giochi e attività ludiche incompatibili con il corretto uso o la conservazione delle aree verdi nel territorio comunale, al di fuori delle aree appositamente previste, nonché il divieto di disturbare in qualsiasi modo la tranquillità delle persone (es. schiamazzare, portare radio accese, salire con i piedi o imbrattare panchine etc.) che

intendono beneficiare di tali aree.

E' fatto altresì divieto di gioco all'aperto dalle ore 13:00 alle ore 16:00 e dalle ore 22:00 alle ore 08:00 tutti i giorni della settimana.

Fatte salve le diverse sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana, per le violazioni alla presente ordinanza sarà applicata, a norma dell'art. 7 bis/1° comma del D.Lgs 18.08.2000, la sanzione amministrativa da 25 a 500 Euro.

La stessa sarà resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ed apposizione in loco della prescritta segnaletica a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, e con delle barriere fisiche atte a interdire il passaggio.

contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo del Veneto, per vizi di incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Manda a chi spetta di osservarla e di farla osservare.

Dalla Residenza Municipale,

IL DIRIGENTE UFFICIO TECNICO

Dr. Arch. Manelli Francesco

Al Comando Polizia Locale	-sede-
All'Ufficio Segreteria	-sede-
All'Ufficio URP	-sede-
Al Comando Stazione Carabinieri	-sede-
All'Ufficio Tecnico Comunale	-sede-